

Statuto dell' Associazione Moreno Museum

§ 1

Nome, sede e settore di attività

1. L'associazione ha il nome di Associazione Moreno Museum.
2. Ha la propria sede a Theresiengasse 4/3 - Baden (Austria), ed estende la propria attività a tutto il mondo. Non esiste l'intenzione di costituire associazioni succursali.

§ 2

Scopo

L'associazione, la cui attività non è orientata al lucro, ha come scopo:

1. La trasmissione, consolidata scientificamente, del patrimonio ideologico di Moreno, delle cognizioni nei settori dello psicodramma, della sociometria, del gioco dei ruoli, della pedagogia di gruppo e della psicoterapia, e dei loro attuali sviluppi.
2. Inoltre l'associazione deve favorire attività scientifiche, nella misura in cui esse siano connesse ai summenzionati settori di ricerca e favorire la creazione di una rete con altre associazioni analoghe.
3. L'associazione può svolgere anche attività che completino i suddetti obiettivi, e cioè può attuare progetti e manifestazioni, di propria iniziativa o su richiesta di benefattori, di promotori, di sponsor, di fornitori di sovvenzioni, nella misura in cui ciò serva allo scopo dei commi 1 e 2 e ovviamente sia conciliabile coi desideri, con le consuetudini e con le condizioni dell'associazione. Deve tuttavia sempre esistere una naturale relazione di vicinanza con lo psicodramma o col mondo di Moreno.

§ 3

Mezzi per il conseguimento dello scopo dell'associazione

1. Lo scopo dell'associazione dovrà essere conseguito tramite i mezzi ideali e materiali elencati ai commi 2 e 3.
2. Da mezzi ideali serviranno
 - a) La gestione e la conservazione della casa di J.L. Moreno sita a Bad Vöslau, in Maital 4, come museo e centro culturale.
 - b) L'attuazione di propri progetti di ricerca, derivanti dallo scopo dell'associazione.
 - c) Lo svolgimento di manifestazioni culturali nel settore della psicologia, della pedagogia e della psicoterapia, includendo cognizioni mediche, nell'ottica della medicina olistica. Conferenze e riunioni, visite guidate e serate di discussioni.
 - d) Manifestazioni culturali anche per chi esercita professioni nel settore sociale e per profani interessati, sulla base dello sviluppo psicosociale.

- e) Lo stimolo a, la consulenza per e l'incentivazione della ricerca, secondo gli scopi dell'associazione, l'assistenza a studentesse e a studenti universitari.
 - f) Il finanziamento e la pubblicazione di un bollettino di comunicazioni e di pubblicazioni provenienti dalla propria attività di ricerca.
 - g) Per il conseguimento dell'obiettivo dell'associazione quest'ultima collaborerà con altre istituzioni scientifiche e culturali all'interno e all'esterno dell'Austria.
 - h) L'istituzione di una biblioteca specialistica, di una banca di dati e di un archivio come base della propria attività didattica e di ricerca.
3. I necessari mezzi materiali dovranno venir forniti da:
- a) Quote di adesione e quote sociali, nonché da:
 - b) Entrata al museo, proventi derivanti da manifestazioni, da servizi, da iniziative proprie dell'associazione (pubblicazioni, società di gestione del museo, negozio, prestito di oggetti).
 - c) Sovvenzioni, offerte, raccolte di fondi, sponsorizzazioni, contributi, locazioni, lasciti, donazioni e altri sussidi.
 - d) Incarichi di ricerca.

§ 4

Tipi di soci

1. I soci dell'associazione si suddividono in soci ordinari, soci straordinari e soci onorari.
2. Soci ordinari sono quelli che partecipano pienamente al lavoro dell'associazione. Soci straordinari sono quelli che sostengono l'attività dell'associazione soprattutto pagando una quota sociale più elevata. Soci onorari sono persone nominate tali in virtù di particolari meriti a favore dell'associazione.

§ 5

Adesione all'associazione

1. Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche che possono servire agli scopi dell'associazione, nonché persone giuridiche e società di persone aventi personalità giuridica.
1. In merito all'ammissione di soci ordinari e straordinari deciderà l'assemblea. Il rifiuto all'ammissione di un socio dovrà essere brevemente motivato.

2. Fino alla nascita dell'associazione l'ammissione provvisoria di soci ordinari e straordinari verrà decisa dai fondatori dell'associazione, e, nel caso di una presidenza già nominata, verrà decisa da quest'ultima. Quest'appartenenza all'associazione avrà effetto solo con la nascita dell'associazione. Se una presidenza verrà nominata solo dopo la nascita dell'associazione, anche l'ammissione (definitiva) di soci ordinari e straordinari verrà decisa fino ad allora da parte dei fondatori (delle fondatrici) dell'associazione.
3. La nomina a socio onorario verrà decisa, su richiesta della presidenza, dall'assemblea generale.

§ 6

Fine dell'appartenenza all'associazione

1. Non si sarà più soci in seguito a decesso, e, nel caso di persone giuridiche e di società di persone aventi personalità giuridica, in seguito a perdita della personalità giuridica, in seguito a uscita volontaria o in seguito a esclusione.
2. Si potrà uscire dall'associazione solo per il 31 dicembre di ogni anno. L'uscita dovrà venir comunicata per scritto alla presidenza almeno tre mesi prima. Se la comunicazione verrà data in ritardo, avrà efficacia solo per il successivo termine per l'uscita. In relazione alla puntualità della comunicazione sarà determinante la data della consegna alla Posta.
3. La presidenza potrà escludere un socio, se questi, malgrado un doppio sollecito scritto con fissazione di una proroga adeguata, sarà in ritardo per più di sei mesi nel pagamento delle quote sociali. L'esclusione non inficerà l'obbligo di pagare le quote sociali scadute.
4. L'esclusione di un socio dall'associazione potrà venir disposta anche a causa di grave violazione degli obblighi di socio e di disonorevole comportamento.
5. La privazione della qualità di socio onorario potrà essere decisa dall'assemblea generale, su richiesta della presidenza, per i motivi menzionati al comma 4.

§ 7

Diritti e doveri dei soci

1. I soci saranno autorizzati a partecipare a tutte le manifestazioni dell'associazione secondo eventuali condizioni d'iscrizione, e a utilizzare le strutture dell'associazione in base a un regolamento per l'uso. Il diritto di voto all'assemblea generale e l'elettorato attivo e passivo spetteranno solo ai soci ordinari e ai soci onorari. Ogni socio sarà autorizzato a chiedere alla presidenza che gli venga consegnato lo statuto. Almeno un decimo dei soci potrà chiedere alla presidenza che venga convocata un'assemblea generale.

In ogni assemblea generale i soci dovranno essere informati dalla presidenza sull'attività e sulla gestione finanziaria dell'associazione. Se questo verrà richiesto da almeno un decimo dei soci, con indicazione dei motivi, la presidenza dovrà comunque fornire tale informazione ai rispettivi soci entro quattro settimane.

I soci dovranno essere informati dalla presidenza sul bilancio sottoposto a revisione (rendiconto). Se ciò avverrà nell'assemblea generale, si dovranno coinvolgere i revisori contabili.

2. I soci saranno obbligati a favorire, facendo del loro meglio, gli interessi dell'associazione e a evitare tutto ciò a causa di cui la reputazione e lo scopo dell'associazione potrebbero subire un danno. I soci dovranno rispettare lo statuto dell'associazione e le decisioni degli organi dell'associazione. I soci ordinari e straordinari saranno obbligati a pagare puntualmente la quota di adesione e le quote sociali nell'importo deciso dall'assemblea generale.

§ 8

Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono l'assemblea generale (§§ 9 e 10), la presidenza (§§ dall'11 al 13), i revisori contabili (§ 14) e il tribunale arbitrale (§ 15).

§ 9

Assemblea generale

1. L'assemblea generale è l'"assemblea dei soci" nel senso della Legge sulle associazioni del 2002. Un'assemblea generale ordinaria si svolgerà ogni anno. Le assemblee generali si svolgeranno sempre in Austria.
2. Un'assemblea generale straordinaria si svolgerà, entro quattro settimane, in seguito a
 - decisione della presidenza e dell'assemblea generale ordinaria
 - richiesta scritta di almeno un decimo dei soci
 - richiesta del revisore/dei revisori contabili (in conformità con la prima frase del comma 5 del § 21 della Legge sulle associazioni)
 - richiesta del revisore/dei revisori contabili (in conformità con la seconda frase del comma 5 del § 21 della Legge sulle associazioni, con la terza frase del comma 2 del § 11 del presente statuto)
 - decisione di un curatore nominato dal Tribunale (ultima frase del comma 2 del § 11 del presente statuto).

3. Sia alle assemblee generali ordinarie, sia a quelle straordinarie tutti i soci dovranno essere convocati, almeno due settimane prima della data di svolgimento, per scritto, tramite telefax o messaggio di posta elettronica (al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio all'associazione. La spedizione per posta elettronica sarà considerata avvenuta solo in presenza di una conferma di ricevimento del destinatario). La convocazione dell'assemblea generale dovrà avvenire con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione verrà effettuata da parte della presidenza, da parte del revisore/dei revisori contabili oppure da parte di un curatore nominato dal Tribunale.
4. Richieste per l'assemblea generale dovranno essere presentate alla presidenza almeno tre giorni prima della data dell'assemblea generale, per scritto, tramite telefax o messaggio di posta elettronica (la spedizione per posta elettronica sarà considerata avvenuta solo in presenza di una conferma di ricevimento del destinatario).
5. Decisioni valide - ad eccezione di quelle in merito a una richiesta di convocazione di un'assemblea generale straordinaria - potranno venir prese solo in merito all'ordine del giorno.
6. Nell'assemblea generale tutti i soci avranno diritto di partecipazione. Avranno diritto di voto solo i soci ordinari e quelli onorari. Ogni socio avrà un voto. Il trasferimento del diritto di voto a un altro socio nella modalità di una procura scritta è ammissibile.
7. L'assemblea generale sarà legalmente costituita con la partecipazione di almeno un terzo degli associati.
8. Le elezioni e le deliberazioni nell'assemblea generale avverranno, di regola, a maggioranza semplice dei voti validi espressi. Decisioni con le quali deve venir destituita la presidenza nel suo complesso o qualcuno dei suoi membri, o deve venir modificato lo statuto dell'associazione o deve venir sciolta l'associazione richiederanno invece una maggioranza qualificata di due terzi dei voti validi espressi.
9. L'assemblea generale sarà presieduta dal presidente ¹, e, in caso di suo impedimento, dal suo sostituto. Se anche questi avrà un impedimento, l'assemblea generale sarà presieduta dal più anziano tra i membri della presidenza presenti.

Nota 1 a piè di pagina: Ci si riferisce indistintamente a un uomo o a una donna

§ 10

Compiti dell'assemblea generale

All'assemblea generale sono riservati i seguenti compiti:

1. Presa in consegna e approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio, con coinvolgimento dei revisori contabili
2. Deliberazione in merito al preventivo

3. Elezione e destituzione dei membri della presidenza e dei revisori contabili
4. Approvazione di negozi giuridici tra revisori contabili e associazione
5. Approvazione dell'operato della presidenza
6. Fissazione dell'importo della quota di adesione e delle quote sociali per soci ordinari e per soci straordinari.
7. Conferimento e privazione della qualità di socio onorario.
8. Deliberazione in merito a modifiche dello statuto e allo scioglimento volontario dell'associazione.
9. Consulenza e deliberazione in merito ad altre questioni che siano all'ordine del giorno.

§ 11

Presidenza

1. La presidenza sarà costituita di sei membri, e precisamente del presidente e del suo vice, del segretario e del suo vice, del tesoriere e del suo vice.
2. La presidenza verrà eletta dall'assemblea generale. All'uscita di un membro eletto la presidenza avrà il diritto di cooptare, al suo posto, un altro membro eleggibile, iniziativa per la quale si dovrà ottenere l'approvazione a posteriori nell'assemblea generale immediatamente successiva. Se, senza completare autonomamente il suo organico tramite cooptazione, la presidenza si bloccherà, totalmente o per un periodo di durata imprevedibile, ogni revisore contabile sarà obbligato a convocare immediatamente un'assemblea generale straordinaria ai fini della rielezione di una presidenza. Se anche i revisori contabili dovessero essere incapaci di agire, ogni socio ordinario che si accorga della situazione di emergenza dovrà richiedere immediatamente, presso il Tribunale competente, la nomina di un curatore, che dovrà prontamente convocare un'assemblea generale straordinaria.
3. Il periodo di funzionamento della presidenza sarà di quattro anni. Sarà possibile la rielezione. Ogni funzione nella presidenza dovrà essere svolta personalmente.
4. La presidenza verrà convocata dal presidente, e, in caso di suo impedimento, dal suo sostituto, per scritto o a voce. Se anche il sostituto sarà impedito per un periodo di durata imprevedibile, ogni altro membro della presidenza potrà convocare la presidenza.
5. La presidenza sarà in numero legale se tutti i suoi membri saranno stati convocati e se sarà presente almeno la metà di essi.
6. La presidenza prenderà le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti; a parità di voti sarà determinante il voto del presidente.
7. A presiedere sarà il presidente, e, in caso di suo impedimento, il suo sostituto. Se anche questi sarà impedito, spetterà presiedere al più anziano dei membri della presidenza presenti, oppure a quel membro della

- presidenza che gli altri membri della presidenza sceglieranno a maggioranza per tale funzione.
8. Oltre che in seguito a decesso e a conclusione del periodo di funzionamento (comma 3), la funzione di un membro della presidenza cesserà in seguito a destituzione (comma 9) e a dimissioni (comma 10).
 9. L'assemblea generale potrà in qualsiasi momento destituire l'intera presidenza o singoli suoi membri. La destituzione entrerà in vigore con la nomina della nuova presidenza o del nuovo membro della presidenza.
 10. I membri della presidenza potranno in qualsiasi momento dichiarare per scritto le loro dimissioni. La dichiarazione di dimissioni dovrà essere indirizzata alla presidenza, e, in caso di dimissioni dell'intera presidenza, all'assemblea generale. Le dimissioni avranno effetto solo con l'elezione o con la cooptazione (comma 2) di un successore.
 11. A propria discrezione la presidenza potrà avvalersi di comitati consultivi e di commissioni che l'aiutino nello svolgimento delle attività. Comitati consultivi e membri di commissioni avranno una funzione consultiva e potranno essere soci dell'associazione. Comitati consultivi e commissioni non sono organi dell'associazione. I membri dei comitati consultivi e delle commissioni e i loro compiti verranno scelti e fissati ad hoc dalla presidenza.

§ 12

Compiti della presidenza

Alla presidenza spetterà la direzione dell'associazione. Essa è l'"organo direttivo" nel senso della legge sulle associazioni del 2002. A essa spetteranno tutti i compiti che dallo statuto non siano assegnati a un altro organo dell'associazione. Nel suo campo d'azione rientreranno in particolare le seguenti faccende:

1. Organizzazione di una contabilità corrispondente alle esigenze dell'associazione (comma 1 del § 21 della Legge sulle Associazioni), con costante registrazione delle entrate/delle uscite, e con tenuta di un inventario patrimoniale come requisito minimo.
2. Stesura di un preventivo annuo e redazione del rapporto di gestione e del bilancio (= rendiconto).
3. Preparazione e convocazione dell'assemblea generale nei casi del comma 1 e delle lettere a-c del comma 2 del § 9 del presente statuto.
4. Amministrazione del patrimonio dell'associazione
5. Ammissione ed esclusione di soci ordinari e straordinari
6. Assunzione e licenziamento d'impiegati dell'associazione
7. L'organo direttivo dovrà adempiere una volta all'anno il suo dovere d'informare i soci. Ciò potrà avvenire nel corso dell'assemblea annuale. Se il dieci per cento dei soci chiederà un'informazione con motivazione, l'organo direttivo dovrà, entro quattro settimane, fornire informazioni sulla gestione finanziaria e sulle attività dell'associazione (in conformità col § 20 della Legge sulle associazioni).

§ 13

Incombenze particolari di singoli membri della presidenza

1. Il presidente gestirà gli affari correnti dell'associazione. Il segretario aiuterà il presidente nella gestione degli affari dell'associazione.
2. Il presidente rappresenterà l'associazione verso l'esterno. Copie scritte dell'associazione necessiteranno, ai fini della loro validità, delle firme del presidente e del segretario, e, in faccende d'investimento di denaro (= disposizioni per fondi patrimoniali), delle firme del presidente e del tesoriere. Per negozi giuridici tra membri della presidenza e associazione occorrerà il consenso di un altro membro della presidenza.
3. Procure legali per rappresentare l'associazione verso l'esterno e per firmare per essa potranno essere rilasciate esclusivamente dai membri della presidenza menzionati al comma 2.
4. In caso d'imminente pericolo il presidente sarà autorizzato a prendere autonomamente dei provvedimenti, sotto la propria responsabilità, anche in faccende che rientrano nel campo d'azione dell'assemblea generale o della presidenza. Nel rapporto interno occorrerà tuttavia per questi provvedimenti l'approvazione a posteriori da parte del competente organo dell'associazione.
5. Il presidente assumerà la presidenza nell'assemblea generale e nell'organo della presidenza.
6. Il segretario terrà i verbali dell'assemblea generale e della presidenza.
7. Il tesoriere sarà responsabile della regolare gestione del denaro dell'associazione.
8. In caso d'impedimento subentreranno al posto del presidente, del segretario o del tesoriere, i loro sostituti.

§ 14

Revisori contabili

1. Due revisori contabili verranno eletti dall'assemblea generale per un periodo di quattro anni. La rielezione sarà possibile. I revisori contabili non dovranno appartenere a nessun organo - ad eccezione dell'assemblea generale - la cui attività sia oggetto della revisione.
2. Ai revisori contabili spetterà il costante controllo commerciale, come anche la verifica della gestione finanziaria dell'associazione in relazione alla regolarità del rendiconto e all'utilizzazione secondo lo statuto dei mezzi. La presidenza dovrà presentare ai revisori contabili la necessaria documentazione e dovrà fornire loro le necessarie informazioni. I revisori contabili dovranno riferire alla presidenza in merito al risultato della revisione.
3. Per negozi giuridici tra revisori contabili e associazione occorrerà l'approvazione da parte dell'assemblea generale.

Per il resto valgono per i revisori contabili le disposizioni dei commi dall'8 al 10 del § 11.

§ 15

Tribunale arbitrale

1. Per la composizione di tutte le controversie scaturenti dal rapporto associativo sarà chiamato a decidere il tribunale arbitrale interno dell'associazione. Esso è un "organismo di conciliazione" nel senso della Legge sulle associazioni del 2002, e non è un tribunale arbitrale contemplato ai §§ 577 del Codice di Procedura Civile.
2. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre soci ordinari dell'associazione. Sarà formato in modo tale che una parte contendente indichi alla presidenza, come arbitro, un socio. Su invito della presidenza entro sette giorni l'altra parte contendente nominerà a sua volta, entro quattordici giorni, un membro del tribunale arbitrale. Dopo comunicazione da parte della presidenza entro sette giorni, gli arbitri nominati nomineranno, entro altri quattordici giorni, un terzo socio ordinario presidente del tribunale arbitrale. A parità di voti deciderà, tra le persone proposte, la sorte. I membri del tribunale arbitrale non potranno appartenere a nessun organo - ad eccezione dell'assemblea generale - la cui attività sia oggetto della controversia.
3. Il tribunale arbitrale prenderà la sua decisione dopo aver concesso di ascoltare entrambe le parti, in presenza di tutti i suoi membri e a maggioranza semplice dei voti. Deciderà secondo scienza e coscienza. Le sue decisioni avranno validità all'interno dell'associazione. Al massimo sei mesi dopo l'avvio della procedura arbitrale le parti contendenti avranno il diritto di adire i Tribunali ordinari.

§ 16

Scioglimento volontario dell'associazione

1. Lo scioglimento volontario dell'associazione potrà essere deciso solo in un'assemblea generale e solo con una maggioranza di due terzi dei voti validi espressi.
2. Quest'assemblea generale dovrà anche decidere - se esisterà un patrimonio dell'associazione - in merito alla liquidazione. In particolare dovrà nominare un liquidatore e dovrà decidere a chi questo liquidatore debba trasferire, dopo aver coperto i passivi, il patrimonio dell'associazione residuo.

3. Allo scioglimento dell'associazione oppure al venir meno dello scopo dell'associazione fino ad allora privilegiato il patrimonio dell'associazione residuo dovrà essere utilizzato, nel senso dei §§ 34 e seguenti del Testo Unico delle leggi tributarie, in modo tale da essere consegnato a persone fisiche o giuridiche che si accollino integralmente il mantenimento del museo, dell'archivio e della biblioteca, e li continuino a mantenere integralmente in futuro, e utilizzino il patrimonio dell'associazione residuo esclusivamente per tale mantenimento.
Se la consegna del patrimonio residuo non sarà possibile subito, esso verrà consegnato dal liquidatore a un amministratore fiduciario, con l'incarico di mantenerlo per quanto possibile senza perdita di valore.